

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL'ASSOCIAZIONE FIAB BISCEGLIE BICILIAE APS



L'anno 2023, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 19.00, presso la sede legale in via Madre Teresa di Calcutta 7 a Bisceglie, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Fiab Bisceglie Biciliae aps per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Preziosa Marianna, verbalizza il sig. Cassanelli Marino Nicola.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 12 soci su n° 16 soci iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

A termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

MARINO NICOLA CASSANELLI

Il Presidente

MARIANNA PREZIOSA

Marino Nicola Cassanelli

Marianna Preziosa



REGISTRATO A TRANI IL 04 MAG 2023
AL N. 225 SERIE 3
ELENTE
IL FUNZIONARIO*
Pasquale D'Amrosio
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Daniela Lopodote



04 MAG 2023

STATUTO

FIAB BISCEGLIE BICILIAE APS

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

È costituita fra i presenti, quale Ente del Terzo Settore, ai sensi del codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione denominata **"FIAB BISCEGLIE BICILIAE APS"**, con sede legale nel Comune di Bisceglie (BT) in via Madre Teresa di Calcutta 7.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS con l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

L'Associazione **"FIAB BISCEGLIE BICILIAE APS"**, d'ora in avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITA' E ATTIVITA'

Articolo 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ME

ME

- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione di cultura della legalità, di pace tra i popoli, di nonviolenza e di difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

E, in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e sviluppare la mobilità sostenibile;
- promuovere l'uso della bicicletta e altre forme di mobilità ecologicamente compatibili;
- tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente, tutelare la salute e la sicurezza pubblica;
- migliorare la vivibilità della propria città.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, alla European Cyclists' Federation (ECF).

Articolo 4

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salutare, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta e della mobilità sostenibile in tutte le sue espressioni ecologicamente compatibili;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, promuovere azioni culturali ed elaborare proposte in tal senso;
- 4) promuovere iniziative e individuare proposte per la realizzazione di strutture idonee per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; proponendo la riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale e collettiva;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche e turistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi, di biciclettate, cicloescursioni, manifestazioni, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

ME *MS*

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e/o organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;

8) eventualmente editare e pubblicare riviste e/o altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione;

9) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, della solidarietà tra gli uomini e i popoli, dell'ambiente e/o promuovono la mobilità sostenibile.

L'Associazione potrà:

- attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta e di altre forme di mobilità sostenibile;

- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

- aprire sezioni sul territorio, per allargare la base associativa e promuovere le attività dell'Associazione anche al di fuori della città principale.

Articolo 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati, nazionali o esteri, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 6

Ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Articolo 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

me

Aut

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno eventuali soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Articolo 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 9

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti.

I soci hanno il diritto di essere informati sulle attività e iniziative dell'associazione, di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci hanno diritto di voto che possono esercitare direttamente o per delega scritta.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

I soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.

MC lup

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Articolo 10

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso o morte del socio;
- b) per mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARI

Articolo 11

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

mc 

SOSTENITORI

Articolo 12

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

LAVORATORI

Articolo 13

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

Articolo 15

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte e approvare il bilancio, eleggere i membri decaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere convocata, con richiesta motivata, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto con comunicazione inviata tramite e-mail, fax, posta prioritaria o consegnata a mano. L'Assemblea si può tenere anche

Mc *uf*

in via telematica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale delle attività;
- procede all'elezione e alla revoca degli organi sociali, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione. Mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio presidente, diverso da quello dell'Associazione, e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori. Il presidente dell'Assemblea ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;

me *lup*

dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nei seguenti casi:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera la devoluzione del patrimonio.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno e, in ogni caso, quando lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta tramite affissione in sede almeno cinque giorni prima della riunione oppure tramite e-mail o telefono.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli

me
luf

scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione, amministrazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- può affidare, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Nelle delibere del Consiglio Direttivo ciascun componente esprime un voto; tuttavia, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo si configura in numero pari di membri, il voto del Presidente vale doppio.

In caso di recesso anticipato di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

IL PRESIDENTE

Articolo 17

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

me *uf*

IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Articolo 18

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige e tiene aggiornati i verbali dell'Assemblea dei soci e delle sedute del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 20

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati, di singoli, dello Stato, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni o Enti pubblici, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali o occasionali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini del conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Articolo 22

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.



me *lef*

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 24

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Codice civile, al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle loro eventuali variazioni.



me

uf